

Edizione di sabato 24 febbraio 2018

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili 2018 solo per gli interventi iniziati dal 2017

di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

L'Archivio dei rapporti con operatori finanziari

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

In attesa di pubblicazione il D.M. sulle OP delle olive

di Luigi Scappini

CONTABILITÀ

Scritture relative alla correzione degli errori contabili

di Viviana Grippo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La CFC rule anche per i Paesi UE

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili 2018 solo per gli interventi iniziati dal 2017

di Alessandro Bonuzzi

La legge di Bilancio 2018 ha **prorogato** per l'anno in corso i *bonus* legati agli interventi sugli **immobili** che, in molte circostanze, danno diritto a sconti d'imposta tutt'altro che trascurabili.

La **L. 205/2017** ha, infatti, **riproposto** e ampliato l'agevolazione spettante a seguito di interventi di **riqualificazione energetica**, nonché confermato la detrazione prevista per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** (leggasi interventi per il recupero del patrimonio edilizio) in misura **rafforzata**.

Strettamente legato al *bonus* ristrutturazione c'è il cd. **bonus mobili** che dà diritto a detrarre il 50% delle spese relative all'acquisto di **mobili** (e taluni **elettrodomestici**), da calcolare su un importo massimo di **10.000 euro**. Difatti, per fruire dell'agevolazione è **indispensabile**:

- **realizzare** una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime;
- che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all'**arredo** dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, va ricordato che, nell'ambito della stessa unità abitativa, **non è, però, d'obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell'opera edilizia**. Pertanto, il *bonus* mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

Anche il *bonus* mobili è stato **prorogato** dall'ultima legge di Stabilità, sicché trova applicazione per gli acquisti che si effettuano **nel 2018**. Tuttavia, il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del **1° gennaio 2017**.

Già con la proroga prevista **per il 2017**, la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal **1° gennaio 2016**.

Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto **alcun limite temporale specifico** ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l'intervento di ristrutturazione. Pertanto, fino alla proroga per il 2016, potevano considerarsi agevolate le **spese sostenute entro l'anno 2016 se correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a decorrere dal 26 giugno 2012** ([circolare AdE 12/E/2016](#)).

Ad oggi, quindi, il **collegamento temporale** tra le spese sostenute per i mobili e l'intervento edilizio risulta **stratificato** come segue:

- le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** fino al **31 dicembre 2016** possono essere agganciate agli interventi **iniziati dal 26 giugno 2012**;
- le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** dal **1° gennaio 2017** al **31 dicembre 2017** possono essere agganciate agli interventi **iniziati dal 1° gennaio 2016**;
- le spese per mobili ed elettrodomestici **sostenute** dal **1° gennaio 2018** al **31 dicembre 2018** possono essere agganciate agli interventi **iniziati dal 1° gennaio 2017**.

In ogni caso resta fermo che, ai fini della fruizione dell'agevolazione, la data di **inizio dei lavori edili** deve essere **anteriore** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

Bonus mobili

Master di specializzazione

**DIRITTO D'IMPRESA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA,
ASPETTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

L'Archivio dei rapporti con operatori finanziari

di Federica Furlani

Il decreto “Salva Italia” (**D.L. 201/2011**) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria – denominata **Archivio dei rapporti con operatori finanziari** – le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. La comunicazione deve essere effettuata attraverso l’**infrastruttura SID**.

Più precisamente, [l’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973](#) prevede quanto di seguito integralmente si trascrive:

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattienga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

L’[articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010](#) prevede inoltre che gli obblighi comunicativi appena richiamati permangono anche nei confronti delle **holding di partecipazioni**, ovvero dei soggetti che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di:

- **assunzione e gestione di partecipazione,**
- concessione di **finanziamenti sotto qualsiasi forma,**
- **prestiti obbligazionari,**
- **rilascio di garanzie.**

L’esercizio in via prevalente sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, **ricorrono entrambi i seguenti presupposti:**

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle

anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia **superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale**, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia **superiore al 50% dei proventi complessivi**.

Di recente, in risposta ad una **Faq di febbraio 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la [circolare 18/E/2007](#), al paragrafo 4.2, annovera tra i **rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding**:

1. le **partecipazioni**;
2. i **finanziamenti ricevuti** dai soci della *holding* e quelli **effettuati** dalla *holding* alle società partecipate;
3. i **prestiti obbligazionari**, sia quelli emessi dalla *holding* e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle *holding* medesime. Tra i prestiti obbligazionari rientrano anche gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'[articolo 2346, comma 6, cod. civ.](#);
4. il rapporto finanziario corrispondente al **contratto di tesoreria accentrata** per le *holding* appartenenti ad un gruppo, c.d. *“cash pooling”*;
5. il **rilascio di garanzie** a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della *holding* a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che :

- le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le **immobilizzazioni finanziarie** (e vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22);
- i **finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi** e non partecipativi, sia quelli emessi dalla *holding* e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle *holding* medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
- il c.d. **“cash pooling”** è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o *‘pool leader’* o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al *‘pool’*;

- le **garanzie**, sono da comunicare col codice rapporto 16.

Si ricorda che la comunicazione va effettuata annualmente **entro il 15 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, mentre i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

In attesa di pubblicazione il D.M. sulle OP delle olive

di Luigi Scappini

In data **13 febbraio 2018**, il **Mipaaf** ha emanato il **D.M. 617**, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono dettate le **regole** relative al riconoscimento delle **OP** (organizzazioni di produttori) del settore dell'**olio di oliva** e delle **olive da tavola**.

Come noto, le **OP** sono **forme aggregative** di derivazione comunitaria, aventi l'obiettivo di accentrare l'offerta di determinati prodotti in modo tale da riuscire a **massimizzare i risultati**.

Le Regioni sono delegate al **riconoscimento** delle OP, mentre resta di competenza **centrale**, al Mipaaf, il riconoscimento delle AOP (le associazioni di OP).

Le possibili **forme giuridiche** che possono adottare le OP ai fini del loro riconoscimento sono, ai sensi dell'articolo 3:

1. **società di capitali**, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'[articolo 2612 cod. civ.](#);
2. **cooperative agricole** e loro consorzi;
3. società **consortili** ex [articolo 2615-ter cod. civ.](#), costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Sempre l'**articolo 3 D.M. 617/2018** richiede, ai fini del riconoscimento, il rispetto di alcuni tra i seguenti **requisiti**:

1. **costituzione** su **iniziativa** dei **produttori** del settore che dimostrano di aver attivo il **fascicolo aziendale**, con una **superficie olivetata** risultante dal fascicolo aziendale;
2. **base sociale** costituita prevalentemente da **produttori** che nel **biennio precedente** l'anno di istanza di riconoscimento **non** risultano **soci di OP attive o** che hanno **perso il riconoscimento** nello stesso anno;
3. **base sociale** costituita da **produttori** del settore che **controllano** la **società** secondo **regole** statutarie che garantiscono il **controllo democratico** della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
4. perseguitamento di finalità di cui al § 1 dell'articolo 152 del Regolamento.

Oltre a queste **caratteristiche generali**, il decreto prevede, ai fini del riconoscimento delle OP, che le stesse abbiano i seguenti **requisiti**:

1. il **numero dei soci produttori** deve essere almeno pari a:
2. **Puglia e Calabria – 1.000 soci produttori**, oppure **100 con almeno 2.500 ettari**;
3. **Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 250 e**
4. le **restanti Regioni – 100**.

L'articolo 6, prevede che nel caso in cui **soci** siano **persone giuridiche**, a **concorrere al numero minimo** di produttori sono anche i **produttori aderenti** a ciascuna persona giuridica;

1. il **valore minimo** della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della OP, deve essere almeno pari a:
2. **Puglia e Calabria – 750.000 euro**;
3. **Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 500.000 euro** e
4. le **restanti Regioni – 200.000 euro**.

Per quanto riguarda le **olive da tavola** i parametri sono parificati per tutte le Regioni nei seguenti:

1. **numero minimo di soci produttori** pari a 30, con almeno 50 ettari,
2. **valore minimo della produzione commercializzata (VPC)** pari a **200.000 euro**.

In sede di **primo riconoscimento**, la **VPC** si calcola quale **media** del valore del **prodotto** commercializzato, calcolato al netto dell'Iva e al netto degli acquisti da terzi, dalla OP e/o dai propri soci nel **biennio precedente** la presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Importante è la previsione per cui i **soci** delle OP devono avere l'obbligo di **cedere** o di **conferire** alla **OP** una quota **non inferiore al 25%** della **produzione specifica** di riferimento della OP.

In parallelo, viene previsto che la **misura massima** di produzione che la OP può autorizzare ai **soci** di commercializzare **al di fuori non** può **superare il 75%** in volume della produzione specifica di riferimento.

Da ultimo l'articolo 6 delinea alcuni requisiti specifici dei soci.

Preliminarmente viene precisato che i **soci non produttori** non possono rappresentare, complessivamente, più del **10% dei diritti di voto** dell'OP e non possono assumere cariche sociali.

Non possono aderire ad una organizzazione di produttori **singoli produttori già soci** di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna OP.

La **durata minima** dell'adesione di un produttore a una OP non può essere inferiore a **1 anno**, decorso il quale è possibile **recedere in forma scritta**.

Infine, in caso di **esclusione** con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, il socio potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solamente a partire dal **1° gennaio del secondo anno successivo** a quello dell'esclusione.

Master di specializzazione

DIRITTO E FISCALITÀ DELL'IMPRESA VITIVINICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Scritture relative alla correzione degli errori contabili

di Viviana Grippo

La correzione degli errori contabili passa attraverso le indicazioni dell'**Oic 29**, come novellato dopo le **novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 che, a sua volta, ha recepito la Direttiva contabile 34/2013/UE**.

Gli **errori** di cui trattasi possono verificarsi a causa di **errori matematici**, di **erronee interpretazioni** di fatti, di **negligenza** nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Non sono errori come qui interessano quelli che possono derivare dai **cambiamenti di stima** o da **cambiamenti dei principi contabili**; errori, questi, aventi diversa natura.

Al contrario di quanto accadeva in precedenza, l'Oic chiarisce **quando un errore deve intendersi rilevante**, ovvero quando, unitamente ad altri, esso può influenzare le scelte economiche dei terzi che assumono decisioni sulla base delle risultanze di bilancio.

L'errore andrà rilevato nel momento in cui è **individuato** e quando si rendano disponibili le informazioni ed i dati per il **corretto trattamento** della relativa posta.

Dal punto di vista contabile occorre distinguere, quindi, due differenti casi:

1. **errore rilevante**,
2. **errore non rilevante**.

Per facilità si consideri prima il caso dell'**errore non rilevante**. Al verificarsi di tale fattispecie l'errore (si tratta sempre di errori commessi in esercizi precedenti) andrà corretto con apposita contabilizzazione nel **conto economico** dell'esercizio in cui l'errore è stato identificato.

Al contrario, considerando che *ratio* della norma è il principio di continuità e comparabilità, per gli **errori di carattere rilevante** occorrerà rilevare la relativa correzione sul saldo di apertura della posta di patrimonio netto, come risultante nell'esercizio in cui l'errore è individuato.

La posta da utilizzare è la voce "**Utili portati a nuovo**"; tuttavia se il redattore del bilancio dovesse ritenerlo maggiormente appropriato è altresì possibile, al fine della correzione, utilizzare un'altra posta del patrimonio netto.

Avendo già richiamato il principio della comparabilità non stupisce che l'Oic specifichi che ai soli fini comparativi la società debba provvedere alla **correzione degli errori rilevanti anche**

negli esercizi precedenti, in particolare:

- **se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente**, rideterminando gli importi comparativi per lo stesso esercizio,
- **se l'errore è stato commesso prima dell'esercizio precedente**, rideterminando i saldi di apertura dell'attivo, passivo e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Fa **eccezione** a tali indicazioni il caso in cui non sia possibile determinare **l'effetto dell'errore** di competenza dell'esercizio precedente o **l'effetto cumulativo dell'errore**.

Nel primo caso la società dovrà esclusivamente **rideterminare il saldo di apertura** dell'attivo, passivo e patrimonio netto dell'esercizio corrente con correzione dell'errore comunque contabilizzata sull'esercizio in cui l'errore risulta individuato. Nell'impossibilità di determinare l'effetto cumulativo la società dovrà, invece, **correggere l'errore dalla prima data in cui risulterà fattibile farlo**.

Il principio contabile specifica poi che occorrerà dare corretta indicazione di quanto accaduto in **nota integrativa**. **Schematizzando**:

Bilancio redatto in forma ordinaria

Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2017

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La CFC rule anche per i Paesi UE

di **EVOLUTION**

Coloro che detengono il controllo di una società estera devono verificare annualmente il livello di tassazione estero, in quanto al di sotto di determinate soglie scatta la CFC rule, la quale ha regole diverse a seconda dello Stato di localizzazione del soggetto controllato.

Il presente contributo verte principalmente sui requisiti imposti dalla norma per considerare un Paese a fiscalità privilegiata.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.**

La definizione di **Paesi a fiscalità privilegiata** si ricava dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'[**articolo 167 del Tuir**](#), secondo cui il regime di tassazione è “privilegiato” se quando **il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia**. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale nozione devono essere esclusi **i Paesi UE e quelli appartenenti allo SEE con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**. Si noti beni che gli Stati esclusi possono comunque ricadere nell'ambito applicativo della **disciplina CFC**, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al [**comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir**](#), ossia **quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni**:

- **livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia;**
- **conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente (ricavi da prestazioni infragruppo).**

Se si verificano le condizioni di cui sopra, **i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato**

sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Rientrano nella CFC, con conseguente tassazione per trasparenza, anche i redditi conseguiti da parte di controllate estere, seppur non residenti in uno degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, che provengono da stabili organizzazioni situate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Ciò che rileva, a prescindere dal Paese di residenza della controllata estera, è quindi il luogo di produzione del reddito realizzato anche per il tramite di una stabile organizzazione del soggetto non residente.

Ai sensi dell'[**articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\), Tuir**](#), la tassazione per trasparenza delle imprese estere residenti in paradisi fiscali ([**articolo 167, comma 1, del Tuir**](#)) non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente, che:

- la società o un altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (prima esimente);
- dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata (seconda esimente).

L'[**articolo 167, comma 5-bis del Tuir**](#) prevede che la prima esimente (esercizio dell'attività industriale o commerciale) non può essere invocata qualora: *“i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”*.

Per ottenere la disapplicazione della tassazione prevista per le società white list, l'[**articolo 167, comma 8-ter, Tuir**](#), prescrive una specifica esimente prevedendo che la disposizione indicata nel citato comma 8-bis non si applica *“se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”*.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: qualche segnale di moderazione nel ciclo economico dell'Area Euro

- **Gli indicatori congiunturali mostrano una modesta perdita di *momentum* nell'Area Euro, ma confermano la solidità del sentiero di crescita anche in T1 2018**
- **Nonostante il calo registrato a febbraio, l'indice PMI relativo all'Area Euro resta su livelli coerenti con la stabilizzazione della crescita economica sui livelli raggiunti nel 2017.**

Questa settimana la pubblicazione relativa al mese di febbraio delle indagini congiunturali per l'Area Euro

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

anni (a gennaio 57,5) al minimo da tre mesi. **Il calo è stato equamente guidato da entrambe le componenti del PMI, servizi e manifatturiero.** L'indice manifatturiero è sceso a 59,5 (-1,6 punti) e quello relativo ai servizi è sceso di 1,3 punti a 56,7, tornando, così, al livello di dicembre. **Il rallentamento degli indicatori congiunturali non rappresenta, a nostro avviso, un'inversione di rotta nella congiuntura dell'Area**, dove prosegue un'espansione solida e

generalizzata, che lascia ipotizzare che la crescita di T1 2018 sarà in linea con quella verificatasi nel 2017. **Gli indicatori suggeriscono che, dopo una forte ripresa, l'Area Euro stia raggiungendo un punto di stabilizzazione. Da un lato i nuovi ordini hanno rallentato, sebbene vi siano segnali di una domanda solida** (le aziende segnalano un aumento dello stock di lavoro arretrato, una forte creazione di posti di lavoro e limiti di capacità produttiva), **dall'altro guardando alle diverse sotto-componenti degli indici PMI vediamo che si mantengono stabilmente sopra la media storica.** A livello di singolo paese, le limitate informazioni sulla disaggregazione a livello geografico, mostrano che il PMI composito tedesco e francese sono anch'essi diminuiti, pur restano ad un livello elevato e suggerendo che in entrambi i paesi la crescita del PIL trimestrale resta attorno ai livelli di T4 2017. In Germania sono stati resi disponibili anche le indagini congiunturali dello ZEW e dell'IFO. Il quadro fornito è il medesimo: i **dati hanno evidenziato un clima leggermente meno euforico, con un certo indebolimento delle esportazioni**, ma non si può parlare di un cambiamento nella tendenza economica. L'indice di fiducia ZEW relativo alla situazione corrente ha corretto da 95,2 punti a 92,3. Ha invece sorpreso al rialzo la componente relativa ai 6 mesi successivi, che scende a 17,8 meno delle attese (16,0 consenso), dai precedenti 20,4. Anche l'indice ZEW relativo alle aspettative a 6 mesi per l'intera Area Euro segna, a febbraio, una modesta correzione a 29,3 punti dai precedenti 31,8. **Delude anche l'indice IFO tedesco, che registrato un forte calo a febbraio a 115,4 da 117,6, sulla scia dell'ampio calo della componente delle aspettative** a 105,4 rispetto alla previsione 107,8 e la precedente 108. Invece l'indice delle condizioni correnti si stabilizza a 126,3 contro il consenso 127,0 e il precedente 127,7. Anche in Francia, l'indice di fiducia delle imprese si è attestata a 109,1 al disotto delle attese (110) e del dato di gennaio.